



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 62/24 DEL 14.11.2008

Oggetto: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/12 adottata il 16.9.2008 sono stati individuati i requisiti specifici per ciascuna tipologia di servizio per l'infanzia previsti dal regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005 sull'organizzazione e funzionamento delle strutture sociali (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4).

La deliberazione configura i servizi dell'infanzia come ambienti educativi, come contesti di vita di relazione e di apprendimento, come sostegno delle famiglie nella cura dei figli. I requisiti organizzativi e funzionali sono stati definiti sulla base di principi di flessibilità organizzativa, di rispondenza alle diversificate esigenze delle famiglie, di crescita educativa del bambino accolto, di valorizzazione dell'auto-organizzazione delle famiglie.

La deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, come previsto dall'art. 28, comma 1, del citato regolamento.

L'Assessore comunica che la Settima Commissione consiliare si è pronunciata nel merito, in data 21 ottobre 2008, esprimendo parere favorevole sul provvedimento e proponendo alcune richieste di modifica (in relazione, in particolare, agli ulteriori requisiti generali proposti dalla deliberazione, ai requisiti delle ludoteche, all'organizzazione degli spazi e al numero di operatori addetti ai servizi generali, al riconoscimento dei titoli validi per lo svolgimento delle funzioni di educatore e di coordinatore del nido d'infanzia) che sono stati in parte recepiti.

L'Assessore prosegue proponendo, pertanto, alla Giunta l'approvazione definitiva dei requisiti specifici per ciascuna tipologia di servizio per la infanzia definiti nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole di legittimità sulle proposta in esame

DELIBERA

di approvare i requisiti delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia come definiti nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru

Allegato alla Delib.G.R. n. 62/24 del 14.11.2008

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia

Ai sensi del Regolamento di attuazione previsto dall'art. 43 della legge regionale 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali" (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4), il presente provvedimento definisce i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e servizi educativi per la prima infanzia. Per i requisiti minimi generali e le tipologie di prestazioni erogate in ciascuna struttura e servizio, si rinvia, in particolare, agli art. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 del citato Regolamento.

La Regione promuove un sistema educativo integrato di strutture e i servizi educativi per la prima infanzia che concorre, con la famiglia, alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, contribuisce alla formazione della loro identità personale e sociale, favorisce lo sviluppo delle competenze e delle abilità. Il sistema integrato sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, promuove la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita di entrambi i genitori.

Il presente provvedimento, nell'ambito delle disposizioni richiamate del regolamento, configura i servizi dell'infanzia come ambienti educativi, come contesti di vita di relazione e di apprendimento, come sostegno delle famiglie nella cura dei figli. I requisiti organizzativi e funzionali sono definiti sulla base di principi di flessibilità organizzativa, di rispondenza alle diversificate esigenze delle famiglie, di crescita educativa del bambino accolto, di valorizzazione dell'auto-organizzazione delle famiglie.

La Regione promuove la realizzazione di spazi per la prima infanzia che rispondono alle diverse esigenze dei bambini, consentono l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favoriscono le relazioni tra bambini, genitori e operatori. Il benessere fisico dei bambini è promosso anche attraverso locali adeguatamente dimensionati, con luminosità graduabile e adeguate protezioni contro l'eccessiva esposizione solare, ricambio d'aria continuo, accurata distribuzione delle funzioni per sfruttare la totalità degli spazi e per ridurre l'intensità dei rumori prodotti dai bambini, visibilità verso l'esterno da parte dei bambini, accessibilità, fruibilità, sicurezza degli spazi esterni. Gli spazi dedicati ai bambini sono preferibilmente collocati al pianterreno e articolati su un unico livello, non possono essere collocati nei piani interrati e seminterrati.

La progettazione delle strutture deve far riferimento a tipologie edilizie e a materiali adatti alle esigenze dei bambini, prestando attenzione anche alla realizzazione di spazi in grado di sollecitare positivamente i sensi tattili, uditivi e olfattivi.

La qualità di vita e di lavoro degli operatori può essere ottenuta attraverso la creazione di locali a loro espressamente riservati, la ricchezza di spazi a disposizione, la facilità di sorveglianza, di riordino e di gestione dei vari locali nello svolgimento delle attività educative. I locali adibiti a

deposito, magazzino e spogliatoi del personale possono essere collocati nei piani interrati e seminterrati.

REQUISITI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE

Le strutture e i servizi educativi rivolti a bambine e bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, rientrano nelle seguenti tipologie:

- nido d'infanzia;
- micronido;
- nido e micronido aziendale;
- sezione primavera;
- servizi in contesto domiciliare;
- spazio bambini;
- ludoteca e centro per bambini e genitori.

Come stabilito dal comma 3 dell'art. 20 dal citato regolamento sull'organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei servizi educativi, qualora all'interno di uno stesso complesso edilizio e funzionale trovino collocazione diverse tipologie di servizi o scuole per la prima infanzia (scuola dell'infanzia, sezione primavera, spazio bimbi, nidi d'infanzia), i servizi generali possono essere condivisi, fermo restando che il dimensionamento degli stessi deve garantire la funzionalità dei diversi servizi. Nel rispetto dei requisiti specifici per le singole tipologie, gli spazi comuni destinati ad attività educative possono essere fruiti da ciascuna delle tipologie di servizi in base ad una progettazione condivisa.

Rispetto ai requisiti strutturali individuati dal presente provvedimento, è consentita una tolleranza massima del 10% rispetto alla superficie degli spazi interni ed esterni indicati per ciascuna tipologia.

La ricettività massima del nido può essere incrementata nella misura massima del 15% in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti.

1. Nidi d'infanzia

1.1. REQUISITI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Il funzionamento dei nidi è assicurato dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore è individuato fra il personale educativo. Qualora il nido d'infanzia sia inserito all'interno di uno stesso complesso edilizio e funzionale in cui trovino collocazione diverse tipologie di servizi o scuole per la prima infanzia, le funzioni di coordinamento possono essere condivise.

A ciascun nido deve avere assegnato personale educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;

- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

In presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'Azienda sanitaria locale. L'ente gestore può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino. La Regione promuove l'integrazione dei minori con disabilità anche attraverso l'erogazione di contributi alle famiglie interessate.

I rapporti educatore-bambino devono essere sempre garantiti, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.

1.2. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

La superficie interna del nido deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e gli spazi destinati ai servizi generali.

Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini (pranzo e riposo, servizi igienici, aula gioco e per attività didattiche e psicomotorie) non possono essere inferiori a 6 mq per bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq.

Le nuove strutture, non operanti alla data di approvazione del citato regolamento, devono obbligatoriamente disporre di spazi esterni di almeno 50 mq, ridotti a 30 mq nei centri storici dei centri urbani. Gli spazi esterni devono essere di uso esclusivo dei bambini, recintati, organizzati e attrezzati come ambienti educativi, che consentano il gioco strutturato, la sperimentazione delle proprie abilità motorie, in continuità con gli spazi interni e in modo che rispondano alle esigenze delle diverse età. Possono essere conteggiati anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura, purché situati nelle immediate vicinanze e collegati con "percorsi protetti" che garantiscono la sicurezza dei bambini.

In ogni nido devono essere previsti i seguenti servizi generali:

- a) un ingresso dotato di ambiente filtro;
- b) cucina per la preparazione dei pasti per i bambini e il personale, con spazio dispensa. Qualora per la preparazione dei pasti sia previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria l'esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile;
- c) servizi igienici per il personale e i genitori;
- d) lavanderia, guardaroba e stireria; questi ambienti possono essere considerati non indispensabili se il servizio viene svolto da esterni;
- e) magazzino e ripostiglio;
- f) spogliatoio per il personale.

Nel caso siano previsti sezioni in cui la permanenza dei bambini nella struttura sia inferiore alle sei ore continuative giornaliere, i nidi possono non disporre dei servizi collettivi di cui alla lettera d) e avere una dimensione degli spazi interni più ridotta, comunque non inferiore a 5,5 mq. Nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq.

La struttura del nido si articola in più sezioni, tenendo conto dell'età dei bambini.

Gli spazi destinati ai bambini sono così articolati:

- unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini in grado di garantire nello stesso spazio, o in spazi collegati, il riposo e il pasto;
- locali per l'igiene, attrezzati con fasciatoio, un wc ogni 10 bambini, vasca-lavabo con miscelatore di acqua calda e fredda;
- spazi comuni destinati alle attività ludiche e ricreative.

Gli spazi possono essere utilizzati a rotazione dalle sezioni.

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

I nidi devono dotarsi di un regolamento concernente le modalità di funzionamento. Il regolamento stabilisce:

- i criteri per l'ammissione al nido e i relativi punteggi;
- le modalità di contribuzione al costo del servizio;
- il calendario annuale prevedendo che il servizio sia assicurato per l'intero anno;
- l'orario giornaliero, prevedendo sezioni o contratti individuali a tempo pieno e a tempo parziale,
- al fine di un miglior utilizzo della struttura e di rispondere in modo flessibile alla domanda delle famiglie;
- le modalità di organizzazione, programmazione e verifica dell'attività educativa;
- i ruoli e le funzioni delle diverse figure professionali;
- le modalità di partecipazione delle famiglie alle attività quotidiane, alla programmazione educativa;
- le eventuali altre attività sperimentali o collaterali previste.

Le tabelle dietetiche delle strutture sono approvate, entro 30 giorni dal ricevimento, dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio. Trascorso il termine senza che l'Asl si sia pronunciata, la tabella si intende approvata.

Gli orari sono flessibili; l'orario di permanenza del bambino nella struttura è concordato con la famiglia, non è di norma superiore a dieci ore al giorno, e tiene conto delle esigenze dei genitori favorendo in particolare quelli con impegni lavorativi più estesi.

2. Micronidi e Nidi aziendali

Per l'organizzazione degli spazi interni e per il personale dei nidi e dei micronidi, di cui all'articolo 22 del citato regolamento, valgono le disposizioni previste per i nidi d'infanzia. È consentita una minore estensione degli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini ma che, comunque, non può essere inferiore a 5,5 mq per bambino, intesa come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq.

3. Sezioni primavera e sezioni sperimentali

Le sezioni denominate "primavera", disciplinate dall'art. 23 del regolamento, sono rivolte esclusivamente a bambini di età compresa tra i ventiquattro mesi e i trentasei mesi, sono istituite all'interno delle scuole d'infanzia o dei nidi e accolgono bambini di età tendenzialmente omogenea. Esse dispongono di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in materia e che rispondano ad esigenze di accoglienza, riposo, gioco, alimentazione e cura della persona. Le sezioni hanno un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) e un orario prolungato (fino a 9 ore); sono allestite con arredi in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita di relazione e di apprendimento. Il numero di bambini per sezione deve essere contenuto e comunque non superiore alle 20 unità.

Il rapporto numerico tra personale educativo/bambini non può essere superiore a 1/10.

Le sezioni primavera dispongono, oltre allo spazio-sezione, di altri spazi dedicati (alimentazione, sonno, gioco, ecc.). Le sezioni primavera usufruiscono degli spazi generali delle scuole d'infanzia o dei nidi. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini sono inferiori a quelli previsti per i nidi d'infanzia; gli stessi spazi non possono essere inferiori a quelli previsti per le scuole d'infanzia.

Le sezioni primavera non possono essere attivate presso micronidi.

Le sezioni sperimentali, previste dal comma 4 dell'art. 23, accolgono bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. A queste sezioni è assegnato personale educativo, con le qualifiche previste per il personale dei nidi, in modo da assicurare il rapporto di un educatore ogni nove bambini.

Nelle sezioni sperimentali, valgono per l'organizzazione degli spazi interni, le disposizioni previste per i nidi d'infanzia. È consentita una minore estensione degli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini, rispetto a quanto stabilito al paragrafo 1.2., ma tali spazi, comunque, non possono essere inferiori a 5,5 mq per bambino, intesa come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Il numero di bambini per sezione deve essere contenuto e comunque non superiore alle 20 unità. Nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di

dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq.

4. Servizi educativi in contesto domiciliare

I servizi educativi in contesto domiciliare, come previsto all'art. 24 del regolamento, sono servizi sperimentali finalizzati a promuovere risposte flessibili e diversificate alle esigenze delle famiglie e a valorizzare le capacità auto-organizzative delle famiglie.

La mamma accogliente è un servizio effettuato da una mamma che accoglie fino ad un massimo di tre bambini (di norma anche il proprio) di età compresa fra tre mesi e tre anni.

Il ruolo di mamma accogliente è svolto da persone in possesso di titolo specifico previsto per il ruolo di educatore di nidi d'infanzia. Qualora non sia in possesso di un titolo di studio adeguato a condurre tale attività è obbligatoria la frequenza di un percorso di sensibilizzazione e formazione di almeno 40 ore (comprensivo del tirocinio).

L'educatore familiare è un operatore, con titolo specifico previsto per il ruolo di educatore dei nidi d'infanzia, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi fino a tre anni.

I locali presso i quali viene svolto il servizio di mamma accogliente o di educatore familiare devono essere salubri, conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie in materia di edilizia residenziale e di sicurezza previste per le civili abitazioni e rispondere alle esigenze di cura, di gioco, educative del bambino.

In particolare l'abitazione deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:

- certificazione relativa alla messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento;
- un bagno da utilizzare esclusivamente per i bambini;
- cucina abitabile, spazi adeguati alla somministrazione dei pasti;
- due stanze di cui una da dedicare a zona riposo, l'altra specificatamente organizzata per il gioco e la socializzazione dei bambini.

Il servizio può essere svolto presso la propria abitazione, presso l'abitazione delle famiglie interessate, in un luogo appositamente attrezzato messo a disposizione dal Comune, da altri enti pubblici e istituzioni religiose.

I Comuni che intendono attivare servizi educativi in contesto familiare:

- assicurano la necessaria informazione alle famiglie favorendone l'incontro, l'aggregazione e l'autorganizzazione;
- attuano la supervisione dei servizi attivati attraverso operatori con titoli specifici;
- attestano l'adeguatezza degli spazi e la corretta conduzione del servizio;
- verificano periodicamente le condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e dei locali nei quali vengono svolti i servizi;
- promuovono la formazione e il tirocinio del personale;
- istituiscono appositi albi nei quali iscrivere a domanda le mamme e gli educatori che abbiano concluso il periodo formativo e di sensibilizzazione.

Le famiglie possono accedere al servizio, di norma, attraverso cooperative sociali o associazioni di famiglie che individuano e propongono abitazioni con i requisiti previsti, assicurano il supporto tecnico e amministrativo, il coordinamento, la continuità del servizio, promuovono la formazione in collaborazione con il Comune e assicurano un tirocinio pratico in un nido d'infanzia, un micronido o una sezione sperimentale.

Le famiglie possono, comunque, stabilire direttamente regolari rapporti di lavoro privato con la mamma o l'educatore in possesso dei requisiti richiesti.

In ogni caso – sia che l'accesso avvenga attraverso cooperative o attraverso un rapporto di lavoro privato - sono le famiglie, organizzate in gruppi di due o tre, che scelgono l'educatore o la mamma accogliente. Le famiglie stesse possono proporre l'abitazione, con i requisiti previsti, dove realizzare le attività.

L'educatore familiare può essere un servizio a supporto di altre tipologie di servizi per l'infanzia per completare con orari e modalità flessibili la frequenza del bambino presso il nido in relazione alle diverse esigenze di vita e di lavoro della famiglia.

Per ogni bambino alla mamma che accoglie e all'educatore familiare è riconosciuto un compenso economico definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi.

5. Spazi bambini

Gli spazi bambini, di cui all'art. 25 del regolamento, sono servizi prevalentemente ricreativi destinati a bambini di età non inferiore ai dodici mesi, che consentono attività di gioco guidate da personale adulto. Questi servizi non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini e hanno un tempo di frequenza, il mattino o il pomeriggio, ridotto nell'arco della giornata non superiore alle cinque ore e una ricettività massima non superiore ai trenta posti.

La struttura non dispone di locali specifici per il pasto e per il sonno, ma deve comunque prevedere spazi delimitati per la preparazione della merenda e per il riposo di coloro che ne manifestino la necessità. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 5,5 mq per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Gli spazi bambini possono non disporre di servizi generali di cui alla lettera d) prevista al paragrafo 1.2.

Per i requisiti riguardanti il personale e, in particolare, per i rapporti numerici educatori-bambini, valgono le disposizioni previste per i nidi d'infanzia.

6. Ludoteche e Centri per bambini e genitori

Le ludoteche, come stabilito art. 26 del regolamento, sono servizi rivolti a bambini di età compresa, di norma, tra i tre e i dieci anni che favoriscono la socializzazione, il gioco collettivo, la sperimentazione di nuove situazioni relazionali.

Non prevedendo alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, i locali per le ludoteche e i centri per bambini e genitori non necessitano di particolari requisiti. Preferibilmente devono essere ubicati

al piano terra, possibilmente con spazi esterni attrezzati, consentire una frequenza diversificata, di norma nelle ore extrascolastiche. La dimensione complessiva degli spazi tiene conto del numero di bambini che verosimilmente frequenteranno la struttura, sono previsti spazi adeguati e attrezzature idonee, non necessariamente particolarmente strutturate e hanno una ampia disponibilità di materiale didattico e da gioco di uso comune.

All'interno dei locali è presente un ambiente come locale-magazzino dove riporre l'attrezzatura pieghevole e il materiale di consumo, l'angolo biblioteca con libri prevalentemente da guardare, libri per bambini che stanno imparando a leggere, libri per bambini che sanno leggere. È previsto, inoltre, un servizio prestiti per giocattoli convenzionali modulando le restituzioni in tempi brevi.

L'ente gestore deve promuovere l'integrazione dei minori con disabilità anche attraverso l'avvio di iniziative adeguate e l'organizzazione complessiva delle attività.

Il personale deve essere in possesso del titolo di educatore professionale, fatti salvi i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio e le disposizioni sugli educatori senza titolo citate in premessa.

Le ludoteche possono prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi assumono la presenza di figure adulte come risorsa per lo svolgimento delle attività di socializzazione, di incontro e di gioco.

7. Requisiti del personale

Le strutture e i servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di personale qualificato e numericamente adeguato.

I titoli di studio ritenuti idonei a svolgere le funzioni di educatore sono i seguenti:

- laurea triennale in scienze dell'educazione o in scienze della formazione;
- diploma di maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico e diploma di maturità magistrale;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantili;
- diploma di dirigente di comunità;
- i titoli riconosciuti equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Tali disposizioni non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per il quale valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione. Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni sugli educatori senza titolo previste dall'art. 13, comma 11, della LR 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) e le modifiche del Piano socioassistenziale 1999-2001 (approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2001).

Su richiesta delle famiglie e in base alla disponibilità del personale, le strutture e i servizi per la prima infanzia possono assicurare interventi integrativi, quali l'assistenza domiciliare dei bambini, l'accompagnamento a scuola, il "babysitteraggio".